

N. XXXX R.S.P.

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

PERIODO 1° OTTOBRE 2026 – 31 DICEMBRE 2030

L'anno duemila ..., addì ... del mese di ..., con la presente scrittura privata,

TRA

il **Comune di Cassano d'Adda**, con sede in Piazza Matteotti, 1, **C.F./Partita**

IVA 03674570159, rappresentato dalla **Responsabile del Settore 3.**

Servizi alla Persona, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede comunale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente come da decreto Sindacale di nomina;

E

l'Organizzazione di Volontariato/Associazione di promozione sociale

senza scopo di lucro denominata ..., con sede legale in ..., C.F. ...,

rappresentata dal **Presidente/Legale rappresentante** ..., il/la quale

dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse

dell'Organizzazione/Associazione che rappresenta,

RICHIAMATI

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il **"Codice del Terzo settore"**;

- il Codice civile;

- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

PREMESSO CHE:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad

avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di

compiti e funzioni ad esse assegnati;

- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3, lettera a), dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL 267/2000;

- quest'ultima norma dispone che *"... o m i s s i s ... I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali."*;

- il **"Codice del Terzo settore"** riconosce *"il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"*, ne promuove *"lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia"* e ne favorisce *"l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali"* (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);

- il **Codice del Terzo settore** definisce **"volontario"** la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, *"mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione"* (articolo 17 del D.Lgs. 117/2017);

- **l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;**

- l'organizzazione di appartenenza può **rimborsare** al volontario soltanto le

spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti

preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

PREMESSO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 56 del **Codice del Terzo settore** consente alle amministrazioni

pubbliche di sottoscrivere con le **organizzazioni di volontariato** e le

associazioni di promozione sociale *“convenzioni finalizzate allo*

svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse

generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni

possano firmare la convenzione, sono:

a) l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale a decorrere

dalla operatività di tale registro;

b) il possesso di requisiti di moralità professionale;

c) il poter dimostrare **“adeguata attitudine”** da valutarsi con riferimento alla

struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al

numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica

e professionale, intesa come **“concreta capacità di operare e**

realizzare l'attività oggetto di convenzione”,

d) la capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza,

organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56,

commi 1 e 3, del D.Lgs. 117/2017);

PREMESSO, INFINE, CHE:

che l'articolo 56 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

- consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le

organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale

“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o

servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al

mercato”;

- esclude la possibilità di procedere mediante affidamento diretto e

stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le

associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante

procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi

di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di

trattamento;

- stabilisce altresì che “le convenzioni possono prevedere esclusivamente

il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di

promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e

documentate”;

- dal giorno XX/XX/2026 al giorno XX/XX/2026 è stato pubblicato, sul sito

istituzionale **www.comune.cassanodadda.mi.it**, nella sezione

“Amministrazione trasparente”, uno specifico **“Avviso pubblico”**,

per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato

interessate di accedere alla collaborazione con l'Ente;

- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l’**Organizzazione**

di Volontariato/Associazione di promozione sociale non lucrativa

denominata XXXX, con sede legale in XXXXXX, per lo svolgimento del

Servizio di cui all'articolo 2 della presente **Convenzione**;

- l’**Organizzazione/Associazione** ha le seguenti finalità istituzionali: XXX;

- l’**Organizzazione/Associazione** è iscritta nel RUNTS dal XX/XX/XXXX;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. XX del XX/XX/2026 è stato approvato l'atto di indirizzo per l'attivazione della procedura comparativa finalizzata all'individuazione di un Ente del Terzo Settore per la gestione del servizio di trasporto sociale per il periodo 01/10/2026 - 31/12/2030 ed approvato lo schema della presente **Convenzione**.

Tanto richiamato e premesso, Comune ed

Organizzazione/Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed Organizzazione/Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

In applicazione dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore e previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Organizzazione/Associazione e affida alla stessa la gestione dei seguenti servizi:

a) **trasporti richiesti dal Comune**, svolti senza oneri a carico del cittadino, per accompagnamenti di alunni con disabilità presso istituti scolastici, di cittadini con disabilità, persone in condizione di fragilità accertata dal servizio sociale professionale presso servizi sanitari specialistici, Centri Socio-Educativi, Centri Diurni, Centri di Riabilitazione e di cittadini in condizione di ridotta mobilità per il raggiungimento dei seggi elettorali;

b) **trasporti occasionali richiesti autonomamente da cittadini cassanesi** di età pari o superiore a 70 anni, ovvero a cittadini con invalidità pari o superiore al 66%, previa verifica del possesso del requisito da parte del servizio sociale, dietro compenso di rimborso kilometrico;

per il periodo dal 01/10/2026 al 31/12/2030, secondo le modalità disciplinate

dalla presente Convenzione.

Articolo 3 – Finalità

Il Comune si avvale dell'attività dell'Organizzazione/Associazione per le seguenti finalità:

- sostenere la rete dei servizi che favoriscono la permanenza a domicilio di cittadini residenti non autonomi o privi dei necessari sostegni familiari che si trovino in condizioni di parziale o totale non autosufficienza;
- mantenere per gli stessi l'accesso alle istituzioni scolastiche, a centri e servizi di cura e riabilitazione;
- promuovere e sostenere il ruolo attivo dei cittadini che si realizza attraverso l'attività di volontariato.

Articolo 4 – Impegni del Comune

Il Comune di Cassano d'Adda, in vista del perseguimento di una efficace politica di sostegno alla popolazione anziana, con disabilità e in difficoltà, riconosce e valorizza l'attività promossa dall'Organizzazione / Associazione e si impegna a:

a) concedere all'Organizzazione/Associazione l'utilizzo degli autoveicoli di seguito descritti in comodato d'uso gratuito, per adibirli, solo ed esclusivamente, al servizio oggetto della presente convenzione:

- mezzo concesso in comodato d'uso gratuito all'Amministrazione Comunale di Cassano d'Adda dalla Società "P.M.G. ITALIA S.p.A" con sede legale in Bolzano;
- n. 1 Peugeot / Olmedo targato FT596PK

- eventuale altro mezzo in dotazione al comune di Cassano d'Adda, per

specifiche esigenze del servizio oggetto della convenzione, previa

formale autorizzazione a cura del responsabile del Settore 3. Servizi

alla persona.

In caso di modifica della tipologia di mezzi in dotazione, tale elenco

potrà essere aggiornato mediante addendum alla presente

convenzione.

b) sostenere, a proprio totale carico, gli oneri relativi all'assicurazione e al bollo di circolazione degli automezzi indicati nella precedente lettera a) di proprietà comunale;

c) sostenere un rimborso fino all'importo massimo annuo stimato di euro 28.800,00, relativo ai costi fissi effettivamente sostenuti e documentati per la gestione del servizio, riconducibili a: costo annuo lordo personale, quota parte utenze, assicurazione volontari, RSPP, servizi fiscali, manutenzioni ordinarie e revisioni, AdBlue per i servizi richiesti dal Comune. Tale rimborso potrà essere erogato mediante acconti mensili di importo indicativo pari a euro 2.400,00, fermo restando il conguaglio come dettagliato all'articolo 8, entro il predetto limite massimo annuo, sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e ammissibili;

d) sostenere un rimborso del costo del carburante calcolato in € 0,1654 al km, in relazione ai chilometri effettivamente percorsi, sulla base di una percorrenza annua presunta di circa 38.000 km e di un costo annuo stimato in arrotondamento pari a euro 6.300,00;

La stima della spesa presunta massima annua relativa ai servizi di cui all'articolo 2, lettera a), richiesti dal Comune, è determinata in euro 36.900,00, comprendente i rimborsi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e), salvo conguaglio a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate, nel rispetto del principio del solo rimborso dei costi previsto dalla disciplina del Terzo Settore

e) sostenere, mediante rimborso, le spese effettivamente sostenute e documentate dall'Organizzazione/Associazione per le manutenzioni straordinarie dei mezzi concessi in comodato d'uso gratuito, previa autorizzazione scritta all'esecuzione dell'intervento da parte del Responsabile del Settore 3. Servizi alla persona che avrà visionato i preventivi presentati, per un importo stimato annuo pari ad € 1.800,00.

f) riconoscere all'Organizzazione/Associazione il rimborso degli importi derivanti dalle agevolazioni tariffarie applicate ai cittadini aventi diritto ai sensi dell'articolo 7 della presente Convenzione. La spesa annua presunta destinata a tale finalità è stimata in euro 2.500,00 e sarà riconosciuta sulla base della rendicontazione prevista dall'articolo 8, nei limiti delle risorse annualmente stanziare a bilancio dall'Amministrazione comunale.

La spesa annua massima presunta derivante dall'attuazione della presente Convenzione è stimata complessivamente in euro 39.400,00, comprensiva dei rimborsi di cui alle lettere c), d), e), f), salvo conguaglio sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 5 – Revisione dei rimborsi e aggiornamento delle tariffe dei servizi occasionali

In considerazione della durata pluriennale della presente Convenzione e della possibile variazione dei costi di gestione del servizio, gli importi relativi ai rimborsi riconoscibili all'Organizzazione/Associazione **per i servizi richiesti dal Comune** potranno essere oggetto di revisione nel corso del rapporto convenzionale, esclusivamente al fine di garantire la copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate, nel rispetto dell'articolo 56 del D.Lgs. 117/2017 e del principio del divieto di remunerazione dell'attività convenzionata.

L'eventuale richiesta di revisione dovrà essere presentata dall'Organizzazione/Associazione mediante apposita relazione motivata, corredata dalla documentazione giustificativa delle maggiori spese sostenute o prevedibili, con particolare riferimento ai costi del personale, del carburante, delle manutenzioni, delle assicurazioni, degli oneri organizzativi e delle ulteriori voci strettamente connesse all'esecuzione del servizio.

L'eventuale revisione degli importi non avrà in alcun caso efficacia retroattiva e potrà decorrere esclusivamente dall'annualità successiva a quella di presentazione e approvazione della richiesta, previa adozione di apposito atto del Comune.

Resta inteso che la revisione non ha carattere automatico, non costituisce diritto dell'Organizzazione/Associazione al riconoscimento di maggiori importi e potrà essere accordata solo nei limiti delle spese effettivamente sostenute e documentate, mantenendo invariata la natura non lucrativa del rapporto convenzionale.

Articolo 6 – Impegni dell'Organizzazione/Associazione

L'Organizzazione/Associazione si impegna a:

- a) Garantire l'espletamento del servizio di trasporto sociale per il periodo dal 01/10/2026 al 31/12/2030, per una percorrenza annua presunta stimata in 38.000 Km, assicurando priorità ai trasporti richiesti dal Comune, senza oneri a carico del cittadino, a favore di alunni con disabilità, cittadini con disabilità e persone in condizione di fragilità personale accertata, nonché cittadini in condizione di mobilità ridotta in occasione delle consultazioni elettorali.
- b) Effettuare altresì trasporti occasionali richiesti autonomamente da cittadini residenti a Cassano d'Adda, nel rispetto dei criteri di accesso e delle tariffe di cui all'articolo 7.
- c) Strutturare e gestire in proprio, senza oneri a carico dell'amministrazione comunale, la prenotazione delle richieste di trasporto diverse da quelle indicate alle lettere a) e b). Per tali servizi l'Associazione dovrà utilizzare propri mezzi, assumendone totalmente i costi. Per tale servizio l'organizzazione / associazione potrà determinare autonomamente le tariffe a carico dei cittadini.
- d) L'Organizzazione/Associazione si impegna inoltre a custodire e conservare con la dovuta diligenza gli autoveicoli concessi in comodato d'uso, servendosene, per tutta la durata del comodato, esclusivamente per l'uso indicato nel presente articolo, lettere a e b.
- e) Mantenere in ordine i suddetti autoveicoli, rispettando le norme di manutenzione consigliate dal produttore, le norme di sicurezza e igiene.
- f) Provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria autorizzati degli autoveicoli di cui all'articolo 4 commi a) e d), coordinarsi con il Settore 3. Servizi alla Persona mediante un referente operativo.

- g) Porre a disposizione del Servizio, al fine del raggiungimento del computo dei chilometri di percorrenza posti come obiettivo, un proprio automezzo nel caso in cui sia impossibilitato l'uso degli automezzi concessi in comodato d'uso dal Comune.
- h) Richiedere, ove necessario, alle autorità competenti, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito nelle "zone a traffico limitato" ed il parcheggio nelle "zone a sosta limitata", simboleggiate dallo specifico "contrassegno invalidi" da applicare sull'automezzo.
- i) Informare immediatamente il Comune in caso di sinistro al fine di inoltrare denuncia alla compagnia assicurativa entro il termine massimo concesso.
- j) Coordinarsi, per un migliore svolgimento del Servizio e delle relative attività, con il competente Settore 3. Servizi alla Persona del Comune nominando un proprio Referente operativo;
- k) Sostenere ogni utile iniziativa per la promozione e la sensibilizzazione all'attività di volontariato;
- l) Rispondere in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese, e trasmettendo al Comune copia della quietanza del relativo pagamento;
- m) garantire il mantenimento per tutta la durata della convenzione dei requisiti di iscrizione al RUNTS e comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica statutaria, organizzativa o ogni evento che possa incidere sulla permanenza dei requisiti richiesti.

Articolo 7 – Criteri di accesso, tariffe e agevolazioni per i trasporti

occasionalità

Il trasporto occasionale richiesto direttamente dall'utenza è riservato a cittadini residenti a Cassano d'Adda di età pari o superiore a 70 anni, ovvero a cittadini con invalidità pari o superiore al 66%, previa verifica del possesso del requisito da parte del servizio sociale.

Per tale servizio **l'Organizzazione/Associazione richiederà al cittadino**

una partecipazione alla spesa come segue:

- a) Trasporti entro il territorio comunale: 10 €
- b) Fuori Comune – auto: € 0,70 Km
- c) Fuori Comune – Doblò: € 0,80 Km
- d) Fuori Comune – furgone/Doblò con due operatori € 0,90 Km
- e) Tempo di attesa: Prima ora e mezza compresa; oltre: euro 5,00 ogni 15 minuti o frazione

A favore di cittadini con ISEE pari o inferiore a euro 10.000,00 può essere riconosciuta una compartecipazione comunale nella misura di euro 0,20 al km per i trasporti fuori dal territorio comunale e di euro 5,00 per i trasporti all'interno del territorio comunale, previa verifica della condizione economica da parte del servizio sociale.

Le tariffe relative ai servizi occasionali inclusi nella presente Convenzione sono determinate sulla base della preventiva stima dei costi effettivamente sostenuti dall'Organizzazione di volontariato o dall'Associazione di promozione sociale per l'erogazione dei medesimi servizi e, in sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate, eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle predette tariffe,

ove eccedenti rispetto ai costi sostenuti, saranno considerate ai fini del conguaglio del rimborso dovuto dal Comune, con conseguente riduzione dello stesso, nel rispetto del principio del mero ristoro delle spese sostenute.

Le tariffe relative ai servizi occasionali inclusi nella presente Convenzione saranno aggiornate annualmente con apposita deliberazione propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto dell'andamento dei costi, delle risultanze della rendicontazione e delle esigenze organizzative del servizio.

Articolo 8 – Report dell'attività

L'Associazione si impegna, a predisporre distintamente:

a) report mensili allegati alla nota di debito distinti tra servizi richiesti dal comune e trasporti occasionali. Per i trasporti fissi dovrà essere indicato, anche mediante un unico schema riepilogativo mensile: nominativo dei beneficiari con specifica per ciascuno di essi di date, numero di trasporti e n. dei km per viaggio. Per i trasporti occasionali dovrà essere indicato: nominativo del beneficiario, data del trasporto, n. di bolla, destinazione, km effettuati, tariffa applicata, importi dovuti dal comune per le agevolazioni concesse. Gli importi derivanti dalle agevolazioni riconosciute agli utenti ai sensi dell'articolo 7 costituiscono titolo per il rimborso a favore dell'Organizzazione/Associazione e saranno liquidati dal Comune sulla base della rendicontazione presentata e delle verifiche effettuate dagli uffici competenti.

Con cadenza semestrale (entro giugno e dicembre) e comunque prima dell'emissione del relativo documento fiscale, l'Organizzazione dovrà presentare le pezze giustificative delle spese ammissibili di cui all'articolo 4

sostenute, nonché una rendicontazione delle entrate derivanti dai servizi occasionali di cui all'articolo 7, in base alle quali calcolare l'eventuale conguaglio e verificare il rispetto del principio del mero ristoro delle spese effettivamente sostenute.

Il Comune si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione originale ai fini della verifica della corretta imputazione delle spese rendicontate.

Articolo 9 – Regole generali

L'Organizzazione/Associazione comunicherà al Settore 3. Servizi alla Persona ogni utile informazione riguardante le modalità di espletamento del servizio. Il servizio oggetto della presente Convenzione non comprende trasporti con necessità di assistenza sanitaria specifica.

Articolo 10 – Operatori impegnati nei servizi

L'Organizzazione/Associazione si impegna ad utilizzare, per lo svolgimento delle attività, propri dipendenti e soci volontari, garantendo che gli operatori siano adeguatamente formati e in possesso delle caratteristiche personali e attitudinali necessarie allo svolgimento di attività di trasporto di persone che possono presentare aspetti di fragilità personale.

I conducenti devono avere non meno di venti anni compiuti e possedere la patente da almeno un anno.

Ai conducenti è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi diversi dalle tariffe previste dalla presente Convenzione. Per tali pagamenti l'Organizzazione/Associazione predisporrà apposita ricevuta nei confronti degli utenti.

Al conducente è fatto espresso divieto di pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada.

Articolo 11 – Responsabilità

L'Organizzazione/Associazione è l'unica responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore, l'Organizzazione/Associazione assicura i propri volontari contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e comunica al Comune gli estremi della relativa polizza e ogni successivo rinnovo della stessa, impegnandosi a mantenerla valida ed efficace per tutta la durata della convenzione.

L'**Organizzazione/Associazione** è tenuta a nominare un proprio

Responsabile della sicurezza dandone comunicazione al **Comune**.

Il **Responsabile della sicurezza** dell'**Organizzazione/Associazione** ha l'obbligo di vigilare sul rispetto di tutte le norme che attengono alla sicurezza del personale di guida e dei trasportati e di dare comunicazione al **Comune** relativamente agli adempimenti da effettuare per il mantenimento ottimale dei veicoli utilizzati.

Articolo 12 – Collaborazioni

Qualora, in corso di esecuzione del servizio, si ravvisasse la necessità di attivare collaborazioni con altre organizzazioni di volontariato finalizzate a garantire l'affiancamento di volontari a favore dei cittadini fragili trasportati, il Comune, l'Organizzazione/Associazione incaricata e l'ente eventualmente

coinvolto disciplineranno le modalità di collaborazione mediante apposito

accordo o convenzione.

Articolo 13 – Dichiarazioni del legale rappresentante dell'Organizzazione/Associazione

Il **Presidente** pro-tempore dell'**Organizzazione/Associazione**, nella sua **qualità di Legale rappresentante della stessa**, dichiara:

a) di assumersi, per quanto compatibili, tutti gli obblighi di condotta

previsti dal **“Regolamento recante codice di comportamento dei**

dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n.

165/2001”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile

2013 n. 62 e del **“Codice di comportamento dei dipendenti comunali”**

approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Cassano d'Adda n.

156 del 22/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, dei quali è stata presa

visione mediante accesso al sito istituzionale del **Comune di Cassano**

d'Adda in **“Amministrazione Trasparente”** > sottosezione 1^ livello

“Disposizioni Generali” > sotto-sezione di 2^ livello **“Atti generali”**;

b) di aver preso conoscenza del **Patto di Integrità** approvato con

deliberazione della Giunta Comunale di Cassano d'Adda n. 91 del

28/04/2016, qui richiamato ma non materialmente allegato al presente

contratto.

Articolo 14 – Durata

Il Comune si avvale dell'Organizzazione/Associazione, cui è affidato il

servizio di trasporto sociale, con decorrenza dal 01 ottobre 2026 e scadenza

il 31 dicembre 2030. Comune ed Organizzazione/Associazione escludono

qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente Convenzione.

Articolo 15 – Sospensione del servizio per sopravvenute esigenze

dell'Amministrazione

Qualora, nel corso della durata della presente Convenzione, dovessero sopravvenire modifiche delle esigenze organizzative, gestionali, finanziarie o di interesse pubblico dell'Amministrazione comunale, ovvero venissero meno, anche solo in parte, le condizioni che hanno reso necessario il servizio oggetto della presente Convenzione, il Comune si riserva la facoltà di interrompere, in tutto o in parte, l'esecuzione del servizio.

L'eventuale interruzione sarà disposta esclusivamente ove necessaria a tutela dell'interesse pubblico e dell'equilibrio complessivo dell'azione amministrativa, senza che ciò implichi una volontà preventiva di interrompere il rapporto convenzionale né una valutazione negativa sull'operato dell'Organizzazione/Associazione.

Il Comune ne darà comunicazione scritta all'Organizzazione/Associazione con congruo preavviso, compatibilmente con la natura e l'urgenza delle esigenze sopravvenute, indicando, ove possibile, la durata prevedibile della interruzione del servizio.

In caso di sospensione totale o parziale del servizio, saranno riconosciuti esclusivamente i rimborsi riferiti alle attività effettivamente svolte e alle spese sostenute e documentate fino alla data di efficacia della sospensione, salvo diversi accordi tra le parti.

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

Il Comune di Cassano d'Adda è Titolare del trattamento dei dati personali trattati nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione.

I recapiti del Comune sono i seguenti:

Piazza Matteotti n. 1, 20062 Cassano d'Adda (MI);

Tel. 0363 366011;

e-mail: info@comune.protocollo.cassanodadda.mi.it;

PEC: protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) del Comune è contattabile attraverso i riferimenti pubblicati nella sezione Privacy del sito istituzionale.

Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione l'Organizzazione/Associazione tratta dati personali e particolari categorie di dati relativi agli utenti del servizio, compresi dati idonei a rivelare lo stato di salute, le condizioni di disabilità o altre situazioni di fragilità personale.

L'Organizzazione/Associazione è pertanto nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 mediante apposito atto di designazione contenente le istruzioni operative del Titolare.

L'Organizzazione/Associazione si impegna a:

a) trattare i dati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione;

b) garantire che i volontari, dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento siano adeguatamente istruiti e soggetti ad obbligo di riservatezza;

c) adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati;

d) non comunicare né diffondere i dati personali acquisiti nello svolgimento del servizio, salvo quanto previsto dalla legge o autorizzato dal Comune;

e) collaborare con il Comune nell'adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, compresa la gestione di eventuali violazioni dei dati personali. Alla cessazione della Convenzione l'Organizzazione/Associazione restituisce o elimina i dati personali trattati per conto del Comune secondo le istruzioni impartite dal Titolare e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 17 – Controlli

Il Comune, tramite il proprio personale e con modalità ritenute idonee, verifica periodicamente qualità e regolarità del servizio reso dall'Organizzazione/Associazione.

Articolo 18 – Risoluzione

L'Amministrazione comunale e l'Organizzazione/Associazione hanno facoltà di risolvere la Convenzione nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a grave inadempimento in relazione alle attività convenzionate.

I contraenti possono risolvere la Convenzione, qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

Costituisce altresì causa di risoluzione di diritto della presente convenzione

la cancellazione dell'Organizzazione/Associazione dal RUNTS ovvero la

perdita dei requisiti previsti dall'articolo 56 del D.Lgs. 117/2017.

La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione in forma

scritta o a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 19 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Organizzazione/Associazione si svolgono

ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.

Eventuali controversie relative alla presente Convenzione, o comunque alla

stessa anche indirettamente connesse, saranno definite dall'Autorità

Giudiziaria del Foro di Milano. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 20 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, Comune ed

Organizzazione/Associazione rinviano alle disposizioni legislative vigenti in

materia, al Codice civile e alla normativa, anche regolamentare, richiamata

nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno

applicazione automatica, senza necessità di integrazione o rettifica della

presente.

Articolo 21 – Spese contrattuali e sottoscrizione

Tutte le spese legate ad una eventuale registrazione del presente atto sono

poste a carico del richiedente la registrazione. Comune ed

Organizzazione/Associazione provvederanno a registrazione

esclusivamente in caso d'uso.

Comune ed Organizzazione/Associazione hanno letto la presente

Convenzione e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, approvandola e

confermandola in ogni paragrafo e articolo, e in segno di piena ed

incondizionata accettazione la sottoscrivono in modalità elettronica.

Le parti prendono atto che la presente convenzione sarà pubblicata nella

sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune ai

sensi della normativa vigente.

IL COMUNE

La Responsabile del Settore 3. Servizi alla Persona

L'ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE

Il/La Legale rappresentante
